

Università di Ferrara – Dipartimento di Giurisprudenza

Anno accademico 2016-2017

Corso
di
Tecnica e analisi dei
bilanci

Prof. Mattia Berti

Indice

- Parte 1
 - Il Bilancio d'esercizio
- Parte 2 e 3
 - Le operazioni di gestione e la partita doppia
 - Il finanziamento
 - L'investimento
 - Il disinvestimento (vendita)
 - Le scritture di assestamento
 - La chiusura e la riapertura dei conti

- Parte 4
 - Lo schema di bilancio adottato in sede comunitaria e il contenuto degli articoli 2424 e 2425 c.c., con riguardo allo Stato patrimoniale e al Conto economico
- Parte 5
 - Le analisi di bilancio
 - Le riclassificazioni dello Stato patrimoniale e del Conto economico
 - I margini e gli indici

Parte 1

Il bilancio di esercizio

Definizione e obblighi

È il documento redatto al termine di ogni periodo amministrativo volto a rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa al termine dello stesso, nonché il risultato economico dello stesso periodo.

Esso deve essere redatto almeno una volta all'anno con riferimento a un periodo di dodici mesi («esercizio»), non necessariamente coincidente con l'anno solare. Le società di capitale devono provvedere al deposito dello stesso presso il Registro delle Imprese.

Scopo

Fornire una rappresentazione periodica e attendibile del risultato economico conseguito nell'esercizio (o nel periodo, se differente) e della connessa valutazione e composizione del patrimonio aziendale al termine del medesimo, in modo da rappresentare con chiarezza e in modo veritiero e corretto (rif. art. 2423 c.c.) la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'azienda.

Composizione e documenti accompagnatori

Il bilancio d'esercizio rappresenta un insieme unitario e inscindibile di documenti.

Esso è così composto (art. 2423 c.c.):

1. **stato patrimoniale** (artt. 2423-ter, 2424 e 2424-bis c.c.) → rappresenta la composizione delle attività (altrimenti dette patrimonio o capitale) e delle passività, nonché di conseguenza della differenza fra attività e passività, costituita dal patrimonio netto (o capitale netto) al termine dell'esercizio;
2. **conto economico** (artt. 2425 e 2425-bis c.c.) → rappresenta il risultato economico (utile o perdita) del periodo quale differenza tra ricavi e proventi da un lato e costi e oneri dall'altro;

3. **rendiconto finanziario** (art. 2425-ter c.c.) → rappresenta le movimentazioni finanziarie intervenute nel periodo e di conseguenza le disponibilità liquide all'inizio e alla fine dello stesso;
4. **nota integrativa** (art. 2427 c.c.) → è un documento esplicativo del contenuto di ciascuna posta di bilancio.

Il bilancio è corredato inoltre, allorquando viene portato in approvazione in assemblea e successivamente depositato al Registro delle imprese, (a) dalla **relazione sulla gestione** ad opera degli amministratori (art. 2428 c.c.) in cui si riferisce anche circa «i principali rischi e incertezze cui la società è esposta» e «l'evoluzione prevedibile della gestione», nonché (b) dalle **relazioni degli organi di controllo** (collegio sindacale e revisore legale).

Le società di piccole dimensioni possono redigere il bilancio in forma semplificata (artt. 2435-bis e 2425-ter c.c.)

Rappresentazione dei prospetti di bilancio

Nel sistema di Contabilità Generale («CoGE») - obbligatorio per qualsivoglia impresa commerciale in conseguenza dell'obbligo di registrare ogni operazione di gestione in grado di incidere sulla situazione patrimoniale o economico dell'impresa nel **libro giornale** (artt. 2214, 2215, 2215-bis, 2216 c.c.) – lo SP e il CE hanno la forma tradizionale a sezioni contrapposte, con la colonna di sinistra denominata «Dare» e la colonna di destra denominata «Avere». Lo SP contiene le attività in Dare e le passività e il patrimonio netto (se positivo) in Avere. Il CE rappresenta i costi e gli oneri in Dare e i ricavi e i proventi in Avere.

Ai fini della redazione dello SP, ai sensi degli artt. 2423 c.c. e seg., di derivazione comunitaria, la forma adottata è sempre a sezioni contrapposte, mentre quella del CE è scalare, sempre con specificazione del contenuto obbligatorio delle singole «lettere».

Nell'ambito del corso di Tecnica e analisi dei bilanci cui le presenti *slide* sono destinate, si farà costantemente riferimento alla struttura «naturale» a sezioni contrapposte, mentre nella parte finale del corso sarà presa in considerazione la rappresentazione propria adottata in ambito comunitario.

Stato patrimoniale

Esponde la situazione del **patrimonio di funzionamento** dell'azienda riferito alla data di chiusura del periodo amministrativo
→ rappresenta le **fonti di finanziamento e gli impieghi aziendali** in essere in un dato istante, riferiti alla data di chiusura del periodo.

Forma → a **sezioni divise contrapposte**

Contenuto SP

(di stretta derivazione contabile)

ATTIVO	PASSIVO
Immobilizzazioni ---	Fondi ammortamento --
Rimanenze ---	Debiti a medio/lungo termine --
Crediti (con separata indicazione di quelli oltre 12 mesi) ---	Debiti a breve termine (< o = a 12 mesi) --
Disponibilità liquide --	Fondi rischi e oneri --
Ratei e risconti attivi --	Ratei e risconti passivi --
<u>TOTALE ATTIVITA'</u>	<u>TOTALE PASSIVITA'</u>
	Patrimonio netto --
Perdita dell'esercizio (in eventuale alternativa all'utile nella sezione opposta)	Utile dell'esercizio
<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	<u>TOTALE A PAREGGIO</u>

Conto economico

È il documento contabile che esprime il processo di formazione e l'entità del reddito aziendale prodotto, riferito all'intero periodo in chiusura, attraverso l'esposizione dei flussi economici positivi (ricavi) e dei flussi economici negativi (costi).

Forma → a sezioni divise contrapposte

Contenuto CE

(di stretta derivazione contabile)

COSTI	RICAVI
Rimanenze iniziali	Ricavi delle vendite
--	--
Costi di acquisto materie prime e servizi	Rettifiche di costi
--	--
Costo del lavoro	Rimanenze finali
--	--
Rettifiche di ricavi	Proventi finanziari
--	--
Ammortamenti	Proventi straordinari
--	--
Svalutazioni	
--	
Oneri diversi	
--	
Oneri finanziari	
--	
Oneri straordinari	
--	
Imposte dell'esercizio	
--	
<u>TOTALE COSTI</u>	<u>TOTALE RICAVI</u>
Utile dell'esercizio	Perdita dell'esercizio (in eventuale alternativa all'utile nella sezione opposta)
<u>TOTALE A APAREGGIO</u>	<u>TOTALE A PAREGGIO</u>

Elementi di collegamento tra SP e CE

Le voci di collegamento tra lo stato patrimoniale e il conto economico è dato:

- dal risultato dell'esercizio;
- dalle rimanenze finali.

Risultato dell' esercizio

Figura per uguale importo sia nello Stato Patrimoniale, come incremento (decremento in caso di perdita) del capitale netto di partenza per effetto della gestione svolta, sia nel Conto economico, come contrapposizione tra ricavi conseguiti e costi sostenuti in un esercizio.

Per ciascun singolo esercizio il risultato è dato dalla seguente equazione:

Risultato = ricavi (o proventi in genere) – costi (o oneri)

A fine esercizio esso affluisce nel patrimonio netto

Risultato dell' esercizio e patrimonio netto

La somma algebrica di tutte le attività e le passività patrimoniali è una grandezza nota come **patrimonio netto**. Esso esprime la ricchezza che residua all'azienda una volta detratti tutti i debiti assunti dalle attività.

Patrimonio netto = attività – passività

Nel patrimonio netto, a fine esercizio, **affluisce il risultato dell'esercizio** come effetto della gestione svolta.

PN iniziale + risultato dell'esercizio = PN finale

Rimanenze finali

Si tratta di beni per i quali sono stati sostenuti durante l'esercizio dei costi (acquisto, trasporto, produzione, ecc.). Tali beni saranno venduti o consumati negli esercizi successivi.

Occorre pertanto rettificare detti costi ai fini della determinazione del reddito dell'esercizio in chiusura, poiché avranno utilità futura e dovranno dunque essere attribuiti ai redditi degli esercizi successivi. Si tratta di costi «sospesi».

E' questo il motivo (la rettifica dei costi) per cui le rimanenze finali trovano evidenza anche nel conto economico (nei ricavi).

Le rimanenze finali di un esercizio costituiscono logicamente le rimanenze iniziali nel conto economico dell'esercizio successivo.

Disciplina

La fonte principale di riferimento per la redazione del bilancio civilistico è il codice civile, titolo V, Sezione IX «Del bilancio». Per quanto concerne i particolare non la forma e il contenuto, ma la valorizzazione delle poste, il legislatore ha dettato specifici criteri di valutazione (art. 2426 c.c.).

Gli stessi criteri sono poi precisati nei «principi OIC», relativi a ciascuna posta di bilancio, emanati dall' Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e reperibili sul sito istituzionale del medesimo (www.fondazioneoic.eu).